

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

25 novembre 2014

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori:

Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA
Stefano LO RUSSO

Claudio LUBATTI
Domenico MANGONE
Mariagrazia PELLERINO
Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido PASSONI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO SANITARIE. FORNITORI ACCREDITATI ED AGENZIE QUALIFICATE E PROGETTO HCP 2012 DIFFERIMENTO SCADENZA 1/12/2014 - 28/02/2015. SPESA EURO 1.618.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI INPS DA ACCERTARE.

Proposta del Vicesindaco Tisi.

La materia delle prestazioni sociosanitarie a favore di persone non autosufficienti è normata a livello nazionale dal D.P.C.M. 22 novembre 2001 – Definizione dei Livelli essenziali di assistenza, recepito dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289. In particolare l'allegato 1 punto 1. C individua tra i livelli di assistenza l'assistenza programmata a domicilio e descrive le prestazioni a queste riconducibili, prevedendo che l'aiuto infermieristico e l'assistenza tutelare alla persona siano per il 50% a carico del Servizio Sanitario Nazionale e per il restante 50% a carico del cittadino beneficiario o del Comune, nel caso quest'ultimo non abbia mezzi sufficienti per compartecipare alla spesa.

In Piemonte il D.P.C.M. sui Livelli Essenziali di Assistenza è stato recepito in materia dalla D.G.R. 51-11389 del 23 dicembre 2003 sulla base di un accordo raggiunto in materia dal Tavolo Congiunto Regione Territorio composto dalle rappresentanze delle Autonomie locali, delle Organizzazioni sindacali e degli utenti. In materia di cure domiciliari nella fase della lungoassistenza tale provvedimento ha previsto che le prestazioni di assistenza tutelare al domicilio potessero essere garantite anche da "risorse locali adeguate e validate dalle competenti unità valutative nell'ambito del progetto individuale, secondo le modalità previste nella programmazione integrata ASL/Enti gestori socio-assistenziali".

Sulla base di questo assunto la deliberazione del Consiglio Comunale 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019) avente per oggetto il riordino delle prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie ha individuato secondo criteri di appropriatezza ed economicità una gamma variegata di prestazioni che potessero efficacemente esercitare la funzione dell'assistenza tutelare. Per l'attuazione di tale provvedimento è poi stato stipulato un Accordo di Programma con le Aziende Sanitarie Locali approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 7 marzo 2006 (mecc. 2006 01682/019).

La D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009 "Riordino prestazioni assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione contributo economico della domiciliarità" – Linee generali e concreta applicazione", che ha adottato un modello analogo per l'erogazione di tali prestazioni a favore di anziani non autosufficienti a livello regionale ed è stata recepita con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 05739/019) mentre la D.G.R. 56-13332 del 14 giugno 2010 "Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienti in lungoassistenza a favore di anziani e persone con disabilità con età inferiore ai 65 anni. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 39-11190 del 6 aprile 2009", che l'ha esteso con alcune ulteriori modifiche anche alle persone disabili è stata recepita con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 giugno 2010 (mecc. 2010 01694/019).

Entrambe le deliberazioni prevedevano tra le varie prestazioni anche l'erogazione di sussidi economici a favore dei beneficiari delle prestazioni finalizzato all'assunzione di assistenti familiari e richiedevano che gli Enti gestori socio-assistenziali e le A.S.L. stipulassero accordi locali per l'individuazione degli Enti capofila per la gestione dei servizi di assistenza

domiciliare, assegnando loro le risorse provenienti dal Fondo Nazionale Non Autosufficienze. Tale accordo a Torino è stato oggetto di un nuovo Accordo di Programma con le Aziende Sanitarie Locali approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 13 aprile 2010 (mecc. 2010 01695/019).

Da ultimo la L.R. 10/10 “Servizi domiciliari per persone non autosufficienti” ha sistematizzato definitivamente la materia delle cure domiciliari, definendo anche le modalità di erogazione nelle varie fasi e, trattandosi di Livelli Essenziali di Assistenza, i criteri di compartecipazione alla relativa spesa di Aziende Sanitarie, cittadini/Comuni.

I vari provvedimenti attuativi di tale legge non sono in realtà mai stati adottati.

Per contro invece la deliberazione n. 26-6993 del 30 dicembre 2013 della Regione Piemonte “Modalità di gestione delle prestazioni domiciliari di lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti” ha ridefinito tutte le prestazioni oggetto dei succitati provvedimenti come prestazioni aggiuntive oltre i LEA con l’unica eccezione di quelle esercitate da operatori socio-sanitari e come tali non più gestibili dalle Aziende sanitarie a decorrere dal 1° gennaio 2014 se non per delega da parte degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, quale è il Comune di Torino, con la conseguente necessità di approvare la modifica della D.G.R. 39/2009 e della D.G.R. 56/2010 “nella parte degli accordi per l’individuazione degli Enti capofila per la gestione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti”. La D.G.R. citata ha pertanto previsto che l’erogazione delle prestazioni domiciliari avrebbe dovuto essere oggetto di eventuali accordi tra gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali e le A.S.L. siglati entro il 31 gennaio 2014.

A questo proposito, con deliberazione (mecc. 2014 00514/019), approvata dalla Giunta Comunale in data 31 gennaio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata autorizzata la stipulazione dell’“Accordo ex D.G.R. 26 – 6993 del 30 dicembre 2013 relativo alla modalità di gestione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti a garanzia della continuità dell’erogazione delle stesse”, siglato dalle parti interessate in data 31 gennaio 2014.

Con lo stesso provvedimento sono state confermate le modalità di gestione ed erogazione delle prestazioni domiciliari vigenti sino al 31 maggio 2014, data di scadenza del contratto in essere con i fornitori, prorogando sino a quella data la vigenza dell’elenco delle Agenzie per il Lavoro qualificate per operare nel sistema in scadenza al 31 gennaio 2014 e concordando con le A.S.L. i punti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale rispetto agli indirizzi per la definizione del modello gestionale a decorrere dal 1° giugno.

Con D.G.R. 5-7035 del 27 gennaio 2014 e successiva determinazione dirigenziale n. 28 del 28 gennaio 2014, la Giunta Regionale ha individuato l’entità delle risorse aggiuntive provenienti dal Fondo Sanitario Regionale finora erogate e contabilizzate dalle A.S.L. che saranno garantite dalla Direzione Regionale Politiche Sociali per la continuità dell’erogazione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza nell’anno 2014 ed assegnate agli ambiti

territoriali corrispondenti alle A.S.L. piemontesi nell'entità definita sulla base degli esiti della rilevazione della spesa sostenuta dalle A.S.L. nell'anno 2013 e con le D.D. n. 32 dell'11 febbraio 2014 e n. 43 del 25 febbraio 2014 sono state conseguentemente assegnate alle Aziende Sanitarie e al Comune di Torino le risorse relative all'intero anno 2014 ed impegnate le risorse relative al primo semestre 2014.

A seguito della mozione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 00752/002), approvata in data 10 marzo 2014, in cui il Sindaco e la Giunta Comunale si impegnavano ad adottare ogni azione necessaria per ottenere dalla Regione Piemonte il ritiro delle DGR 26/2013 e n. 5/2014, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 01518/041) del 1° aprile 2014, esecutiva dal 17 aprile 2014, si autorizzava la Città a proporre ricorso avanti al TAR Piemonte avverso la Regione Piemonte contro le delibere regionali sopra citate, il cui esame era fissato per il 4 giugno e successivamente rinviato al 22 ottobre 2014.

Nelle more del pronunciamento del TAR Piemonte, al fine di non interrompere l'erogazione delle prestazioni domiciliari, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 02442/019) del 27 maggio 2014, immediatamente eseguibile, è stata approvata sia la stipula del nuovo accordo con decorrenza 1° giugno 2014 e scadenza 30 novembre 2014 con i fornitori accreditati delle prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie che la proroga della vigenza alla medesima data dell'elenco delle Agenzie per il lavoro qualificate per operare nel sistema, definito con det. n. 461/DOM del 25 ottobre 2011.

In data 22 ottobre 2014 il TAR Piemonte ha fissato l'udienza per la discussione per il merito relativo al ricorso presentato dalla Città alla data del 14 gennaio 2015; di conseguenza occorre rinviare le decisioni del Consiglio Comunale riguardo gli indirizzi per la definizione del nuovo modello gestionale.

D'altra parte lo stesso dovrà anche pronunciarsi sui criteri da adottare in relazione all'applicazione del nuovo ISEE, approvato con decreto n. 159 del 5 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014 e prevista dal 1° gennaio 2015.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, al fine di non interrompere l'erogazione delle prestazioni domiciliari e previa informativa a tutti i soggetti attualmente operanti nel sistema, occorre autorizzare:

- l'allegato protocollo con le Aziende Sanitarie (**all. 1**) facente parte integrante del presente provvedimento che conferma le modalità di erogazione e finanziamento delle prestazioni definite dall'Accordo ex DGR 26-6993 del 30 dicembre 2013, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2014 (mecc. 2014 00514/019);

- in analogia con quanto previsto dall'art. 57 comma 2 lett. c) del Codice dei Contratti, nelle more della definizione delle procedure per l'accreditamento dei fornitori, alla luce dei provvedimenti di rispettiva competenza della Giunta Regionale e del Consiglio Comunale, in attesa della pronuncia del TAR il differimento della scadenza dell'accordo vigente con i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie di cui alla Sezione C dell'Albo Fornitori individuati con determinazione dirigenziale del 26 maggio 2011 (mecc. 2011

03151/019), alla data del 28 febbraio 2015;

- la proroga della vigenza alla medesima data dell'avviso per la qualificazione delle Agenzie per il Lavoro (deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2010 08756/019 del 14 dicembre 2010) e del relativo elenco delle Agenzie per il lavoro qualificate per operare nel sistema, definito con det. n. 461/DOM del 25 ottobre 2011.

La spesa prevista per gli utenti non autosufficienti sarà totalmente sostenuta dalle Aziende Sanitarie con l'utilizzo dei finanziamenti appositamente stanziati dalla Regione, mentre per gli utenti anziani autosufficienti e minori la spesa prevista di Euro 1.500.000,00 di competenza della Città sarà finanziata con fondi propri per Euro 500.000,00 sul bilancio 2014 e per Euro 1.000.000,00 sul bilancio 2015 e sarà impegnata con successivi provvedimenti dirigenziali, cui viene demandata anche l'adozione dei provvedimenti urgenti atti a garantire comunque la continuità degli interventi a favore dell'utenza nell'eventualità che qualche prestatore di servizi non intendesse proseguire la fornitura.

Inoltre, in riferimento alle prestazioni domiciliari per gli utenti aderenti al progetto HCP 2012, in attesa dell'avvio del progetto HCP 2014 e tenuto, tuttavia, conto della necessità di garantire, senza soluzione di continuità, l'erogazione delle prestazioni a tutt'oggi riconosciute in favore di un'utenza particolarmente fragile, come quella che caratterizza il Progetto, l'INPS ha ritenuto indispensabile procedere ad un ulteriore differimento del termine di scadenza del progetto HCP 2012, tuttora in corso e in scadenza il 30 novembre 2014, per il tempo strettamente necessario a predisporre alcune modifiche agli accordi relativi ad HCP 2014.

Pertanto, con nota del 20 novembre 2014 l'INPS ha comunicato la proroga non oltre il 28 febbraio 2015 del progetto HCP 2012, garantendo la copertura finanziaria delle prestazioni in essere e rinviando a successivi atti la definizione della nuova data di scadenza e la quantificazione della spesa che, sulla base degli interventi attualmente in corso e presumendo la scadenza al 28 febbraio 2015, è quantificabile in circa Euro 90.000,00 per prestazioni integrative e circa Euro 28.000,00 quale riconoscimento delle spese di gestione; di conseguenza si rimanda alla competenza dirigenziale l'adozione degli atti di proroga, di accertamento ed impegno della spesa necessari per la prosecuzione del progetto in corso.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.

Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alla Valutazione di Impatto Economico (**all. 2**).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle

competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato protocollo con le Aziende Sanitarie facente parte integrante del presente provvedimento che conferma le modalità di erogazione e finanziamento delle prestazioni definite dall'Accordo ex DGR 26-6993 del 30 dicembre 2013, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2014 (mecc. 2014 00514/019);
- 2) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, in analogia con quanto previsto dall'art. 57 comma 2 lett. c) del Codice dei Contratti, il differimento della scadenza dell'accordo con gli attuali fornitori accreditati delle prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie alla data del 28 febbraio 2015, e confermare la vigenza nel medesimo periodo dell'avviso per la qualificazione della Agenzie per il Lavoro e del relativo elenco;
- 3) di approvare ed autorizzare la prosecuzione degli interventi attualmente in corso finanziati dall'INPS, la cui scadenza è stata differita non oltre il 28 febbraio 2015, riservandosi la quantificazione della spesa e la definizione della data di scadenza a successive comunicazioni da parte dell'Ente;
- 4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti conseguenti ed i relativi impegni di spesa, compresi quelli urgenti atti a garantire comunque la continuità degli interventi a favore dell'utenza nell'eventualità che qualche prestatore di servizi non intendesse proseguire la fornitura;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vicesindaco
Elide Tisi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Servizio Disabili

Maurizio Pia

Il Dirigente
Servizio Anziani
Marina Merana

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
Il Dirigente Delegato
Alessandra Gaidano

Verbale n. 52 firmato in originale:

IL SINDACO
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 1° dicembre 2014.